



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI PIETRO MASCAGNI  
Alta Formazione Artistica e Musicale

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Atto n. 24/2014**

**OGGETTO: Ratifica della stipula della convenzione quadro con l'Università degli Studi di Firenze per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari e non curricolari.**

L'anno duemilaquattordici, addì 8 del mese di luglio alle ore 11.00 nella Sala dei Benefattori dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni", convocato con apposito avviso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede il Presidente Sig. Giulio Cesare Ricci.

All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.

RICCI Giulio Cesare	Presidente	Presente
GUIDI Stefano	Direttore	Presente
BARONCELLI Luca,	Componente	Presente
BEDARIDA JARACH Paola	Componente	Assente
PELOSINI Marco	Componente	Assente
RICCETTI Chiara	Componente	Assente
TOMMASI Paolo	Componente	Presente

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Dott. Marco Menicagli.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## **Deliberazione n. 24/2014 dell'8.07.2014**

**OGGETTO: Ratifica della stipula della convenzione quadro con l'Università degli Studi di Firenze per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari e non curricolari.**

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, in particolare l'art. 2, commi 7 e 8 che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevedono, rispettivamente, che con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate *“le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati”* e che tali regolamenti siano emanati sulla base di principi e criteri direttivi tra i quali la *“facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e formazione musicale [omissis]”*;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, in particolare l'art. 7, comma 8 ai sensi del quale *“Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera e) del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ai sensi del quale le istituzioni AFAM disciplinano attraverso i propri statuti di autonomia, nel rispetto del regolamento di cui allo stesso D.P.R., *“modalità e procedure per le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri”*;

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*, in particolare l'art. 7, comma 2 e l'art.10, comma 4;

Visto lo statuto di autonomia dell'Istituto “P.Mascagni”, in particolare gli artt. 2, comma 5, 26, comma 4 e 27;

Visto il D.M. Lavoro e Previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 di approvazione del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

Considerato che il Direttore dell'Istituto, Prof. Stefano Guidi, ha ritenuto di procedere all'attivazione di tirocini formativi di cui al predetto D.M. 142/1998 a beneficio di studenti iscritti al primo anno del Master di 1° livello in Operatore Musicale per Orchestre infantili e giovanili istituito presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze;

Atteso che i suddetti tirocini formativi consistono nell'attivazione di laboratori musicali per bambini dai 6 ai 10 anni, nel corso dei quali vengono svolte attività ritmiche, di canto, di gioco e di movimento ai fini di un primo approccio alla musica, seguite da lezioni collettive di strumenti ad

arco e che l'obiettivo degli stessi è quello, oltre all'acquisizione di competenze musicali, di motivare allo studio e alla pratica della musica, nonché al lavoro di gruppo e alla collaborazione;

Atteso che, ai fini dell'effettiva attivazione dei tirocini, il Prof. Stefano Guidi ha sottoscritto in data 01/07/2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1 dello Statuto di autonomia, la relativa convenzione-tipo predisposta dall'Università degli Studi di Firenze, il cui testo è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, preventivamente sottoscritta, sempre a mezzo firma digitale, dal Rettore della predetta Università, Prof. Alberto Tesi,;

Rilevato che la predetta convenzione-tipo è stata sottoscritta in assenza della preventiva autorizzazione da parte del C.d.A. dell'Istituto prevista dall'art. 46, comma 3 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità dell'Istituto, per motivi di urgenza connessi con i ristretti tempi di attivazione dei tirocini formativi;

Ritenuto di approvare i contenuti della convenzione e, pertanto, di procedere alla ratifica della sottoscrizione della stessa;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima;

Con votazione unanime espressa in forma palese

#### DELIBERA

- 1) di ratificare, per le motivazioni espressi in premessa, la sottoscrizione effettuata in data 01/07/2014 dal Direttore dell'Istituto, Prof. Stefano Guidi e dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, Prof. Alberto Tesi, della convenzione tra l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni" di Livorno e l'Università degli Studi di Firenze relativa all'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari e non curricolari, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, con la sottoscrizione della convenzione in oggetto, questo Istituto si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Firenze e di non essere obbligato ad attivare tirocini non curricolari;
- 3) di dare atto che sarà di competenza dell'Università degli Studi di Firenze provvedere direttamente ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
- 4) di dare atto che la convenzione in oggetto ha validità per tre anni a decorrere dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 37, comma 1 dello Statuto;
- 6) di dichiarare all'unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 dello Statuto.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**CONVENZIONE QUADRO  
PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
CURRICULARI E NON CURRICULARI**

**TRA**

L'**Università degli Studi di Firenze**, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Rettore Prof. Alberto Tesi, nato a Lamporecchio (PT) il 05/05/1957, giusta i poteri a lui conferiti con Decreto n. 41673 (730)/2009,

**E**

**Istituto Superiore Di Studi Musicali "P. Mascagni"** (settore di attività: 85.42.00 - *Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori*) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", C.F. 8000752049, con sede legale in Livorno (LI) Via G. Galilei, 40, tel. 0586 403724, fax 0586 426089, email direttore@istitutomascagni.it, nella persona di Prof. Stefano Guidi, nato a Rosignano Marittimo (LI) il 30/10/1963, in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

**PREMESSO**

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi sia la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) che la normativa regionale (v. per la Regione Toscana la L. 32/2002, art. 17 ter così come integrata dalla L. 3/2012, art. 2) prevedono che l'università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142; mentre la L.R. toscana 32/2002, così come modificata, è stata attuata dal Regolamento emanato con D.P.G.R. 11/R/2012 in modifica del precedente Regolamento attuativo della L.R. 32/2002;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti e neo-laureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo o qualifica, rispettivamente i tirocini *curricolari* e *non curricolari* ai sensi:
  - a) della normativa nazionale,
  - b) della normativa regionale toscana per i tirocini *non curricolari* attivati nel territorio regionale, solo per la tipologia dei tirocini di formazione e di orientamento di cui alla lett. a) dell'art. 17 bis della L.R. 32/2002 e successive modifiche,
  - c) della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che il soggetto ospitante sceglie a sua discrezione se attivare tirocini *curricolari* e/o *non curricolari*;
- che la Regione Toscana, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio *non curricolare* quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel

territorio regionale;

- che la Regione Toscana con Decreto n. 1253 del 02/04/2012 ha approvato lo Schema di Convenzione tra il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* e lo schema di progetto formativo in materia di tirocini;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini sia *curricolari* che *non curricolari*;
- che il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che, con riferimento esclusivo all'attivazione di tirocini *non curricolari* (vd. art. 86 ter del *Regolamento attuativo* di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 220 del 19/03/2012) dichiara di:
  - essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
  - non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
  - non avere procedure di cassa integrazione guadagni (CIG) straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Oggetto

- 1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa, **Istituto Superiore Di Studi Musicali "P. Mascagni"** (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.
- 2) Con la stipula della presente convenzione, il soggetto ospitante di cui al precedente comma, se intende ospitare solo tirocini *curricolari* non è obbligato ad attivare tirocini *non curricolari*.
- 3) Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
- 4) Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nei Progetti Formativi allegati alla presente convenzione (allegati A e B).
- 5) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* predispongono un progetto formativo e di orientamento - conforme ai modelli allegati - in cui sarà specificato se trattasi di tirocinio *curricolare* o *non curricolare*, e contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi dei rispettivi tutor;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
  - eventuali rimborsi offerti al tirocinante dal *soggetto ospitante*, come da successivo art. 5 della presente convenzione:
    - a) facoltativi in caso di tirocini *curricolari*;

- b) obbligatori (ai sensi della disciplina regionale toscana vigente) in caso di tirocini *non curricolari* svolti nella Regione Toscana;
  - c) conformemente alla disciplina regionale locale, laddove prevista, in caso di tirocini svolti in diverso ambito regionale.
- 6) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### **Art. 2 - Durata della Convenzione**

- 1) La presente convenzione ha durata di anni 3, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

#### **Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore**

- 1) Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
- a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio
  - b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
  - c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il *soggetto promotore* universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

#### **Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante**

- 1) Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa. In particolare si impegna a:
- a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
  - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *soggetto promotore* ed in particolare
    - che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
    - che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;
    - che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
  - c) segnalare in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore;

- d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
- e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.

Inoltre in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento *non curricolari*:

- g) inviare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 1, c. 1180 della legge n. 296 del 27/12/2006 – Legge finanziaria 2007 (Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro) e successive note di indirizzo, che stabilisce che "*rientrano nell'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro i tirocini di orientamento dei laureati*";

2) Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:

- a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
- c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

Inoltre in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento *non curricolari* in ambito regionale, è consapevole e dà atto che:

- e) non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante;
- f) il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo;
- g) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare:

- in caso di tirocini di formazione e orientamento *curricolari* si fa riferimento alla vigente normativa nazionale ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;
- in caso di tirocini di formazione e orientamento *non curricolari* che si svolgono in ambito regionale toscano si fa riferimento all'art. 86 nonies delle Modifiche al Regolamento Regionale 47/R/2003 emanato con DGR 220/2012 e successive modifiche o integrazioni. In particolare per i soggetti privati che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito annualmente un tirocinante; tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi annualmente due tirocinanti; tra i venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini annuali non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori di società cooperative sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia pubblico il numero dei tirocini attivabili annualmente non potrà essere superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Per le aziende/enti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di alcun tirocinio, salvo che per quelle artigiane di artigianato artistico e tradizionale, indicate nell'art. 8 e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009,

attuativo della l.r. 53/2008, per le quali è consentito un tirocinante;

- in caso di attivazione di un tirocinio in ambito regionale diverso dalla Toscana, quanto sopra dovrà essere realizzato in maniera conforme alla normativa locale, se prevista.

Le lettere e) ed f) non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4., c. 1 L. n. 381/91 e dei disabili di cui alla L. 68/1999, ai sensi dell'art. 17 quater. c. 3, l.r. n.32/2002 e successive modificazioni.

#### **Art. 5 - Rimborso spese**

- 1) Il progetto formativo dei tirocini di formazione e orientamento *curricolari* può prevedere un rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee.
- 2) In caso di tirocinio di formazione e di orientamento *non curricolare* che si svolga nella regione toscana il progetto formativo dovrà prevedere un rimborso forfetario a favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante per un importo non inferiore a quello previsto all'art. 86 quinquies del Regolamento attuativo della L.R. 3/2012 approvato con Delibera 220/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) Ai sensi dell'art. 17 sexies della l.r. n. 3/2012 di cui in premessa "la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante...".
- 4) Laddove il tirocinio *curricolare* e/o *non curricolare* si svolga in diverso ambito regionale il rimborso a favore del tirocinante, se previsto, dovrà essere conforme alla normativa regionale applicabile.

#### **Art. 6 - Tutore**

- 1) Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative, che è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
- 2) Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto il cui nominativo è indicato nel progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale nonché dalla normativa regionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

#### **Art. 7 - Obblighi e diritti del tirocinante**

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale di cui in premessa.
- 2) Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- 3) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
- 4) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

#### **Art. 8 - Relazione finale e libretto formativo**



- 1) Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante (All. C, c1 o c2). La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
- 2) Al termine del tirocinio *non curriculare* svolto in ambito regionale toscano, il *soggetto ospitante* trasmette la relazione finale (A.C e C2) sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
- 3) Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
- 4) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

#### **Art. 9 - Trattamento dati personali**

- 1) Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
- 2) Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003.

#### **Art. 10 - Imposta di bollo**

La presente convenzione rinvia alla normativa vigente in materia d'imposta di bollo. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico del soggetto ospitante.

#### **Art. 11 - Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia quindi in particolare alla normativa nazionale in materia di tirocini, alla l.r. n. 32/2002 e al Regolamento 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Luogo e data .....

Per l'Università degli Studi di Firenze  
IL RETTORE  
Prof. Alberto Tesi

Per Istituto Superiore Di Studi Musicali  
"P. Mascagni"  
DIRETTORE  
Prof. Stefano Guidi



VISTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Silvia J. J. J.



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI PIETRO MASCAGNI  
Alta Formazione Artistica e Musicale

**Pareri di regolarità tecnica e attestazione di copertura finanziaria**

ALLEGATO alla proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione avente il seguente

**OGGETTO Ratifica della convenzione quadro con l'Università degli Studi di Firenze per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curriculari e non curriculari.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
- Si esprime parere favorevole
- Si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione .....

Livorno, li 8/7/2014

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Marco Menicagli)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
- Si esprime parere favorevole
- Si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione .....

Livorno, li 8/7/2014

Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria  
(Rag. Alessandro Frischi)

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Giulio Cesare Ricci

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Menicagli

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per otto giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37 – 2° comma dello Statuto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 06/08/2014

---

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 09/07/2014

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2014

- a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 37 – 2° comma dello Statuto
- dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 09/07/2014

---

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 09/07/2014

---